



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

	N. 218			del		31 MAG. 2	017		
Oggetto:	Federazione Regolamento C.O.N.I	Italiana Sanitario	Atletica , ai sensi	Leggera: dell'art. 7,	appro comn	vazione, na 5 lett.	ai fini I), delle	sportivi, o Statuto	del del
Esecu	zione:	DI							
Conos	scenza:								
Conse	gnata il:	-5 GIU. 2	017						


LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;





Deliberazione n.

216

Riunione del

3 1 MAG. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Atletica Leggera;

VISTA la nota prot. n. 2841 del 13 aprile 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 53 del 24 marzo 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA


l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Atletica Leggera, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 53 del 24 marzo 2017.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO Eto Roberto Fabbricini IL PRESIDENTE F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Dott Antonello de Tullio





Allegato n. Deliberazione n. 18
Riunione del 31 MAR 2017

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE STATUTI E RECOLAMENTI

Roma, 30 146 2007

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Atletica Leggera approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Atletica Leggera, con nota prot. n. 2841 del 13 aprile 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 53 del 24 marzo 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

I Responsabile Dott. Antonello de Fullio

IL SEGRETARIO Eto Roberto Fabbricini





REGOLAMENTO SANITARIO

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura.

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Fiduciari regionali;
- i Medici Sociali:
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

La commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI e da un numero di sette membri, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale. La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale:
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale:
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle ternatiche medico-sportive;

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.





Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Il Medico Federale:

- è componente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale:
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.



F. I. D. A. L





Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario.

Il Medico Fiduciario Regionale

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

Art. 5 - Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 6 - Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 7 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente:
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto 24 aprile 2013 e ulteriori integrazioni, viene istituito l'obbligo alla formazione al PSS-D per gli operatori delle Società Sportive







Art. 8 - Adempimenti dei tesserati.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FIDAL, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la FIDAL sono da considerare agonisti:

B	Categoria "RAGAZZI	M\F"	12-13 ANNI
n	Categoria "CADETTI	M\F"	14-15 ANNI
25	Categoria "ALLIEVI\E	M\F"	16-17 ANNI
网		M\F"	18-19 ANNI
72	Categoria "PROMESSE	M\F"	20-22 ANNI
	Categoria "SENIORES	M\F"	23-34 ANNI
	Catagoria "SENIODES MASTED		SE OF ANNI E OF

Categoria "SENIORES /MASTER M\F" 35-95 ANNI E OLTRE.

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Art. 8 A - Certificazione Medica per l'attività sportiva non agonistica.

In osservanza della circolare del CONI n. 6897 del 10 giugno 2016, la Fidal prevede per la categoria esordienti m/f (età 6-11 anni) e per i tesserati ai Settori NORDIC WALKING e FITWALKING, l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità non agonistico.

Art. 9 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

